

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

punto nè poco di foreste, di pesca, di niente. Io vi dico in verità che queste teorie assolute mi sembrano ardue, e per conto mio ammetto che qui vi è un interesse generale abbastanza vivo il quale giustifica l'intervento dello Stato, il quale deve intervenire e prescrivere certe norme e certe regole. E ciò sta bene; ma procediamo con cautela, non mi stancherò di ripeterlo, procediamo con cautela, e non affidiamo ai soli regolamenti, che son di là da venire, la facoltà di prescrivere certe norme, delle quali più tardi avremo forse ragione a pentimento e meraviglia.

Verrà forse un giorno in cui stupiremo sentendo a dire che un povero pescatore è stato gravemente molestato ed ha dovuto pagare una multa per una ragione, che ci sembrerà futile e di niuna importanza.

E soprattutto, o signori, di questo io vi scongiuro, non permettiamo che, una volta fatti questi benedetti regolamenti, ci si possa tornare sopra, e modificarli, con grave iattura della classe dei pescatori. Io credo che tutto questo sarebbe un spingerci troppo in là. Tanto più che questi regolamenti (ed il caso se non è nuovo è raro), fra le tante cose che si possono fare, vi è anche quella di comminare pene, e multe. La legge, è vero, commina le pene e le multe, ma i regolamenti, secondo è detto nel progetto che abbiamo dinanzi, potranno farlo agevolmente. Ora tutto questo (lo ripeto ancora una volta) mi pare grave assai. È grave che una legge domandi ai regolamenti di stabilire le norme regolatrici della materia che essa afferma di volere regolare.

Voglio pure ammettere che si possa, in certi casi speciali (e forse questo sarà un caso speciale), dare al Governo la facoltà di fare regolamenti, e che queste facoltà debbono essere larghe; ma per l'amor del cielo, pensiamoci bene prima di concederle, e se siamo costretti a farlo, non si dia, per lo meno, la facoltà di mutare costantemente questi regolamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Dirò poche parole sulla questione della competenza giurisdizionale nella materia della pesca.

A me pare che, come industria, la pesca, con la piscicoltura, appartenga esclusivamente alla competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La prescrizione delle regole necessarie per promuovere questa industria, le proibizioni per impedire danni che da certi mezzi o sistemi che usano i pescatori possono venire alla industria stessa,

sono cose di competenza, evidentemente del Ministero suddetto.

Quanto poi all'esercizio della pesca, quando questa si esercitasse esclusivamente nelle acque dei mari, e presso le spiagge, certamente che le proposte delle leggi e dei regolamenti da osservarsi dai pescatori, che navigano, nei riguardi della navigazione e della polizia marittima, spetterebbero al Ministero della marina; e quanto alla pesca che si esercita nei fiumi, e per la quale si fanno opere e lavori che possono in qualche modo impedire il deflusso delle acque o danneggiare la navigazione fluviale, i regolamenti sotto questo riguardo sarebbero di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Crede che in questi casi le amministrazioni non devono procedere indipendenti una dall'altra, e che le amministrazioni non devono con gelosia ed esclusività esercitare le loro attribuzioni. Quando si tratta di una materia complessa, la quale riguarda le amministrazioni di più Ministeri, è dovere di questi Ministeri mettersi d'accordo, e presentare d'accordo leggi che siano in consonanza con le diverse loro attribuzioni, e con i diversi diritti che competono alle rispettive loro amministrazioni.

Uno dei danni gravissimi delle nostre amministrazioni pubbliche è quello della gelosia che le amministrazioni speciali hanno le une verso le altre, per cui qualche volta procedono o isolatamente affatto ed in disaccordo e in contraddizione assoluta fra loro, e ciò con danno effettivo del paese.

La questione promossa dall'onorevole De Saint-Bon a me pare semplicissima a risolversi: la parte industriale della piscicoltura e della pesca spetta al ministro d'agricoltura e commercio; la parte regolamentare della pesca che si esercita nelle acque salse, nei mari, spetta al ministro della marina, per quanto si riferisce alle leggi di polizia marittima, e la parte regolamentare relativa al regime delle acque dei fiumi spetta al ministro dei lavori pubblici, per quanto si riferisce al regime fluviale.

Quanto poi ai regolamenti speciali della industria della pesca e della piscicoltura, dirò che io non vorrei che questi andassero ad inceppare di troppo l'azione degli industriali e dei pescatori: i regolamenti devono limitarsi puramente, ed esclusivamente, a vedere che non si offendano le leggi di polizia marittima o di polizia fluviale, e che non si danneggi la propagazione delle diverse specie di pesci.

In questo modo a me pare che le questioni si possano risolvere facilmente.

Una voce. E la tutela della propagazione delle specie?